

DELIBERA N. 54/20/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELEREGIONE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEREGIONE”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 3 E 36
BIS, COMMA 1 LETT. C), N.3, DEL D.LGS. 177/2005
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N.2-20/DIRCOR/MON 2020/PUB -
PROC. 27/20/FB-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 ottobre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Puglia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Puglia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Puglia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva ad esso delegate dall’Autorità, stante la peculiare situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da COVID 19, dopo aver avviato una apposita sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dalle emittenti locali, ha accertato, con verbale prot. n 20200009881 del 3 giugno 2020, la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto CONT.N.2ANNO2020/N°PROC.02-20/DIRCOM/MON2020/PUB del 5 giugno



2020 (prot. 2020-0010091), notificato in pari data alla società Teleregione S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleregione", ha contestato alla stessa la presunta violazione delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3, del decreto legislativo n. 177/05 rilevando, dall'esame delle registrazioni dei programmi acquisite attraverso il sistema di monitoraggio in uso al Comitato, quanto segue.

Nel corso della programmazione mandata in onda nei giorni 17 e 18 marzo 2020 e nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2020 oggetto di monitoraggio, l'emittente in questione ha trasmesso il programma denominato "Il Cerca Salute", consistente in uno spazio informativo nel quale si colloca un approfondimento "pseudo scientifico" su una serie di patologie, anche importanti, come diabete, tumore, fibrillazione atriale, allergie, acufeni, nonché su problemi intestinali e cardiologici, attraverso video/tutorial/approfondimenti; viene intervistato il sig. Panzironi nella veste di "esperto" del settore ed altresì promosso lo stile di vita e di prevenzione descritto nel libro "Vivere 120 anni", consistente nell'adozione di una dieta completamente priva di carboidrati, zuccheri, legumi e patate e nell'assunzione di alcune sostanze - perlopiù spezie ed integratori alimentari - che avrebbero effetti benefici sulla patologia oggetto dell'approfondimento ed in particolare:

- il 17 marzo 2020 alle ore 00.40 "Teleregione" ha trasmesso "Storie di guarigione" con testimonianze di pazienti che attraverso il metodo "Life 120" dichiarano di aver risolto le loro patologie; nel programma è presente saltuariamente in sovraimpressione la promozione del libro "Vivere 120 anni";

- il 18 marzo 2020 in vari orari (ad es: 00.28 e 11.41) viene mandato in onda "A cena con Panzironi" (replica di una trasmissione andata in onda il 12 settembre 2019) ed alle ore 21.09 "Il Cerca Salute" con un focus sui fibromi;

- il 17 aprile 2020 dalle ore 00.32 alle ore 01.32 viene mandato in onda "Il Cerca Salute" con approfondimenti sulle "vere cause dell'ictus" e specifici riferimenti al contenuto del libro "Vivere 120 anni" pubblicizzato in sovraimpressione con espressi inviti ad effettuarne l'ordine;

- il 18 aprile 2020 dalle ore 00.02 alle ore 00.13 viene mandato in onda "Dottore venga a prendere un caffè da noi" in cui è presentata una conversazione tra il sig. Panzironi ed alcuni testimonial su una problematica sanitaria; nel corso della trasmissione viene illustrato lo stile di vita "Life 120" sottolineando l'importanza dell'alimentazione e dell'assunzione di integratori alimentari oltre che della pratica di attività fisica; dalle ore 00.17 alle ore 00.28 viene mandato in onda "A cena con Panzironi - serata a Salerno" con i sostenitori dello stile di vita "Life 120", mentre scorrono cartelli informativi in favore della salute dei cittadini; alle ore 11.40 va in onda "Life 120 stories" sul tema dell'ipertensione arteriosa, con una promozione dello stile di vita "Life 120", un focus sul mal di testa e uno sulla cataratta; alle ore 21.09 viene mandato in onda "Il Cerca Salute", tour-promozione con invito ad acquistare il libro "Vivere 120 anni";

- il 19 aprile 2020 alle ore 00.04 viene trasmesso un focus su gastrite e reflusso e, a seguire, "Storie di guarigione" con testimonianze di pazienti che attraverso il metodo "Life 120" dichiarano di aver risolto le loro patologie, ed ancora la rubrica "Dottore venga a prendere un caffè da noi" e la promozione del libro "Vivere 120 anni"; alle ore 00.36 viene trasmesso un focus sull'ipertensione ed ancora sul mal di testa e sulla cataratta,

prospettando la possibilità di contrastare tutte le problematiche di salute affrontate attraverso l'adozione dello stile di vita "Life 120".

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell'atto CONT.N.2ANNO2020/N°PROC.02-20/DIRCOM/MON2020/PUB, la società Teleregione S.r.l., dopo aver formulato, con nota prot. n. 20200010902 del 18 giugno 2020, richiesta di accesso agli atti e di differimento del deposito di scritti difensivi, in data 2 luglio 2020 (nota prot. 20200012023 del 7 luglio 2020) ha presentato memorie giustificative rappresentando quanto segue:

1. in via preliminare si eccepisce il difetto di competenza dell'AGCOM in merito ai fatti oggetto di contestazione, in quanto l'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) attribuisce la competenza della fattispecie in esame all'Autorità garante della concorrenza e del mercato laddove dispone che *"[...] la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta in via esclusiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato"*; di conseguenza, la competenza dell'Antitrust è molto più ampia riguardando pratiche commerciali concernenti comportamenti suscettibili di porre in pericolo la salute dei consumatori, mentre quella dell'AGCOM è circoscritta e limitata alle comunicazioni commerciali che incoraggino comportamenti pregiudizievoli per la salute. Sul punto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che *"la regola generale è che in presenza di una pratica commerciale scorretta, la competenza è dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; la competenza riservata ad altre Autorità è residuale e ricorre soltanto quando la disciplina di settore regoli "aspetti specifici" delle pratiche che rendono le due discipline incompatibili"*; al di là del dato formale, la effettiva contestazione che emerge dalla lettura dell'atto in esame non riguarda il presunto e neppure individuato pregiudizio alla salute delle persone, ma il fatto che il sig. Adriano Panzironi tragga vantaggio economico dalla vendita degli integratori e del libro; il fondamento reale della contestazione è da ricercare non certamente nella tutela della salute dell'individuo, ma nel condannare una pratica commerciale che viene ritenuta ipoteticamente scorretta e, come detto innanzi, questa pratica esula chiaramente dalla competenza dell'Organo che ha emesso il verbale;
2. l'art. 3 d.lgs. n. 177/2005 stabilisce che *"sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei*



- diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali"*; a tal proposito vengono richiamati principi costituzionali che devono essere in ogni modo garantiti e tutelati; il Consiglio di Stato nelle sentenze gemelle 2299 e 2300 del 6 aprile 2020, le quali a loro volta richiamano la pronuncia della Corte Costituzionale n. 1/2014 e della Corte di Giustizia U.E. del 31 gennaio 2019, dispone che *"in presenza di interessi parimenti rilevanti nell'ambito dell'ordinamento giuridico, suscettibili di entrare in conflitto tra loro, al fine di evitare dubbi di compatibilità o di legittimità costituzionale, occorre garantire alla stregua dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, un bilanciamento equilibrato tra i beni di raffronto, tale da non determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva"*; pertanto, è opportuno che ci sia una valutazione del caso concreto in quanto la privazione del diritto di garanzia della libertà dei mezzi di comunicazione e la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione, può essere limitata solo ove vi sia un concreto ed effettivo pericolo per la salute dei cittadini che non può essere basato su un atteggiamento ostile preordinato e prevenuto ai danni di una persona;
3. appare infondata la violazione dell'art. 36-bis comma 1, lett. c), n. 3, del D.lgs. n. 177/2005 il quale espressamente stabilisce che *"le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza"*; infatti, il programma oggetto di contestazione, in cui vengono trattate tematiche connesse alla salute e alla nutrizione, è prevalentemente di carattere scientifico e divulgativo e non può essere qualificato come una comunicazione commerciale audiovisiva;
 4. nella contestazione non viene mai indicata la modalità attraverso la quale la condotta contestata sarebbe pregiudizievole per la salute delle persone né, a maggior ragione, la modalità con cui incoraggerebbe comportamenti pregiudizievoli per la stessa; si osserva, al riguardo, che per la configurabilità della violazione non risulta sufficiente un comportamento potenzialmente, astrattamente ed ipoteticamente pregiudizievole per la salute dei cittadini, ma è necessario un *quid pluris* consistente in un'attività di vera e propria esortazione a porre in essere comportamenti pregiudizievoli per la salute, circostanza non rilevabile nella fattispecie in esame in quanto nessuno ha mai lamentato di aver subito il minimo pregiudizio dalle parole pronunciate dal sig. Adriano Panzironi nel corso delle trasmissioni o a seguito dell'adozione dello stile di vita *"Life 120"*, né risulta fornita alcuna prova in tal senso dall'autorità che ha emesso l'atto di contestazione; nel caso in esame, peraltro, la testimonianza di una persona che ha ricevuto benefici dal cambiamento del proprio stile di vita, non può certamente incoraggiare nessuno a porre in essere un comportamento pregiudizievole per la propria salute ed appare, al contrario, chiaramente ingiusto ed illegittimo censurare il contenuto di testimonianze rese gratuitamente da persone libere ed in



- modo del tutto spontaneo, prescindendo totalmente dall'esame della loro veridicità e in assenza di qualsiasi prova in merito al danno subito dagli ascoltatori;
5. la contestazione è eccessivamente generica e, come dispone una recente pronuncia del Consiglio di Stato: *“l’Autorità non ha ritenuto di voler neppure considerare, nel corso dell’istruttoria che ha condotto all’adozione del provvedimento sanzionatorio, la copiosa produzione scientifica che depona per la reale sussistenza di proprietà positive nel prodotto, nello stesso tempo la medesima autorità non ha neppure dimostrato adeguatamente la pericolosità dei messaggi e soprattutto la idoneità degli stessi ad indurre in errore il consumatore in ordine alle proprietà del prodotto,…”* (C.d.S., sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2371);
 6. altro elemento da cui si può agevolmente ricavare l'assoluta infondatezza e illegittimità della contestazione di cui trattasi risiede nella circostanza per la quale è noto che una corretta alimentazione ed un serio esercizio fisico rappresentano il modo migliore per prevenire e combattere moltissime patologie; inoltre, sia prima che dopo la trasmissione del programma è presente un cartello con la seguente scritta: *“tutti i contenuti presenti all’interno di questa trasmissione non devono in alcun modo ritenersi sostitutivi del fondamentale rapporto medico/paziente”*;

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM. Puglia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0344568 del 17 agosto 2020, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo un provvedimento di ordinanza-ingiunzione a carico della società Teleregione s.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Teleregione”, per essere incorsa nella violazione contestata.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione, ritiene di accogliere la proposta del Comitato e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3, del D.lgs. 177/2005 per i seguenti motivi:

- quanto all’eccezione di incompetenza dell’AGCOM in merito ai fatti oggetto di contestazione sollevata dalla società Teleregione S.r.l., giova ricordare che già nel 2019 (cfr. delibera n. 72/19/CSP) questa Autorità ha comminato una sanzione ad una società la cui emittente trasmetteva la programmazione relativa al metodo “Life 120”, poiché ha ritenuto pericolosa per il telespettatore la pubblicità dei prodotti commerciali connessi alla dieta associata all’assunzione di tale metodo. La predetta sanzione è stata irrogata proprio sulla base delle norme in materia di pubblicità e televendite – richiamate anche nella contestazione del Co.RE.COM. Puglia – del “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, che attribuisce – in via esclusiva – all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza per la relativa violazione. Con il citato provvedimento n. 72/19/CSP, i competenti uffici dell’Autorità non hanno inteso in alcun modo valutare l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario, attività di competenza dell’Autorità Antitrust, quanto verificare che il messaggio pubblicitario medesimo è pregiudizievole per la salute dei telespettatori/utenti sulla base della constatazione che il programma “Il



Cerca Salute” è totalmente ed interamente finalizzato alla divulgazione dello stile di vita “*Life 120*”, di cui la vendita degli integratori della linea medesima costituisce il fulcro. Anche nella fattispecie in esame, come correttamente evidenziato dal CO.RE.COM. Puglia, la trasmissione in questione consiste in un approfondimento “*pseudo scientifico*” di una serie di patologie, attraverso la quale viene incessantemente propagandato lo stile di vita e di prevenzione descritto nel libro “*Vivere 120 anni*”, consistente nell’adozione di una dieta completamente priva di carboidrati e nell’assunzione di una serie di sostanze, perlopiù spezie ed integratori alimentari, che avrebbero effetti benefici rispetto alla patologia oggetto (di volta in volta) di approfondimento. Oltre a “*Il Cerca Salute*” vengono poi trasmesse altre rubriche, interviste e testimonianze, attraverso le quali si rappresenta la nocività della dieta mediterranea, ricca di carboidrati, e la incondizionata esigenza di assumere integratori della linea “*Life 120*”, che costituiscono l’oggetto delle televendite che, regolarmente e sistematicamente, interrompono la programmazione dell’emittente. Le trasmissioni televisive oggetto del presente procedimento si risolvono, dunque, in una sorta di *strumento* di propaganda, veicolando informazioni pubblicitarie che si traducono nella forma delle televendite, potenzialmente lesive della salute degli utenti, tali da diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli connessi al corretto uso dei farmaci prescritti dalla scienza medica e ivi indicati come errati o antiquati. La contestazione notificata dal CO.RE.COM. Puglia non è stata assunta, pertanto, sulla base della disciplina in materia di pubblicità ingannevole, di competenza di altra Autorità indipendente, ma solo ed esclusivamente sulla base del tessuto normativo sopracitato, che attribuisce a questa Autorità la competenza a vigilare ed adottare le relative sanzioni a fronte di comportamenti illegittimi sotto il profilo della tutela della salute dei telespettatori. Cionondimeno, appare utile chiarire che, anche secondo costante giurisprudenza, in materia di pratiche commerciali scorrette, il parametro di riferimento per valutare l’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario è la cosiddetta “*consapevolezza del consumatore medio*”, inteso come il “*consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto*” (cfr. Cass., 26 marzo 2004, n. 6080, in Foro it., 2005, 2843; sent. 30 novembre 1983, causa 22/82, Leendert van Bonnekomp, in Raccolta, 1983, 3883. I). Al contrario, nella fattispecie *de qua*, il cui presidio normativo è costituito dalle norme del “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, il telespettatore cui si rivolge la pubblicità dei prodotti “*Life 120*” capaci di “*guarire*” dalle malattie, è colui che versa in uno stato di salute precario, un malato, in alcuni casi anche grave o addirittura inguaribile che, come tale, è un “*consumatore vulnerabile*”, caratterizzato da una “*accresciuta sensibilità che lo pone in una condizione di debolezza soggettiva*”. In proposito si osserva che il *considerando 18* della direttiva 2005/29/CE afferma che accanto al parametro del “*consumatore medio*” desumibile dalla giurisprudenza della Corte è necessario introdurre disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultino particolarmente vulnerabili a causa di specifiche fragilità individuali dovute a condizioni particolari quali il disagio fisico (malattia), psichico (paura della morte, solitudine, ecc.) o socioeconomico (povertà, ignoranza, ecc.); a tal proposito è opportuno considerare che per il telespettatore “*malato*”, in ragione delle particolari condizioni di vita che sta attraversando, non può che ridursi la soglia di esigibilità della condotta coerente e consapevole richiesta al



consumatore medio ed in tale contesto, dunque, va inquadrata la pubblicità, per quanto compete a questa Autorità, dei prodotti della linea “*Life 120*”, che promettono di “*vivere 120 anni*” al riparo da malattie e la cui commercializzazione costituisce una attività economica per le Società del sig. Panzironi;

- anche l’eccezione in merito alla pretesa compressione del diritto di libertà di espressione del sig. Panzironi e di divulgazione delle proprie opinioni su tematiche scientifiche e mediche, appare priva di fondamento. Le trasmissioni oggetto di contestazione, invero, non possono essere in alcun modo qualificate come programmi scientifici, né tantomeno di “*informazione scientifica*”, né, di conseguenza, può essere accolto il richiamo alla “*libertà di informazione*” che comunque, in relazione al bene privilegiato della salute, soprattutto nella fase che stiamo vivendo di estrema emergenza come quella legata all’attuale pandemia da coronavirus, deve necessariamente assumere i caratteri della doverosità ed inderogabilità. Il sig. Panzironi, infatti, protagonista dei programmi in questione, non risulta vantare alcun titolo accademico o comunque di riconosciuta condivisione da parte della comunità scientifica tale da conferire autorevolezza scientifica alle proprie affermazioni. Al contrario, il Consiglio Superiore della Sanità, nella seduta del 9 ottobre del 2018, ha espresso un parere nel quale attesta, tra l’altro, che “[...] *il metodo Life 120, diffuso e pubblicizzato attraverso stampa, programmi radiotelevisivi, social network si basa su argomentazioni non supportate da evidenza scientifica; nega evidenze scientifiche già consolidate; diffonde informazioni non corroborate da alcuna evidenza relativamente alla associazione causa-effetto per alcune malattie e relativi fattori di rischio (il consumo di carboidrati complessi come ad esempio gli amidi sono il vero motivo dell’epidemia tumorale) e pertanto invita all’abbandono delle terapie ufficiali per tali patologie; incorre in imprecisioni ed errori gravi, promette effetti su stato di salute e longevità biologicamente non plausibili e non dimostrabili, presuppone un’integrazione di nutrienti e sostanze bioattive, a dosi talvolta farmacologiche, non giustificate scientificamente; di fatto contribuisce alla disinformazione nutrizionale promuovendo una maleducazione al comportamento alimentare; inoltre, si rileva che il sig. Adriano Panzironi non è in possesso di alcun titolo abilitante alla prescrizione o alla elaborazione di diete*”;

- una volta chiarite le ragioni per cui le trasmissioni oggetto di contestazione non possono essere in alcun modo qualificate come programmi scientifici, né tantomeno di “*informazione scientifica*”, va rilevato che le stesse, in quanto volte esclusivamente alla divulgazione dello stile di vita “*Life 120*”, rispetto al quale la vendita degli integratori della medesima linea “*Life 120*” costituisce un elemento centrale, vanno inquadrata nella fattispecie della “*comunicazione commerciale audiovisiva*” che, ai sensi dell’articolo 2 lett. dd) del “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” viene definita come una serie di “*immagini (...) destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività economica e comprendenti la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l’inserimento di prodotti*”. L’intera costruzione dei programmi in questione, dalla chiara matrice pubblicitaria, non può essere infatti correttamente letta se non alla luce dell’obiettivo perseguito che è, evidentemente, la commercializzazione di quegli integratori che vengono promossi nel corso di tutte le trasmissioni: non a caso i



programmi sono interrotti per lasciare spazio proprio ai *claim* commerciali ed alle televendite, che mirano alla commercializzazione di tali integratori attraverso il continuo ricorso a formule verbali ed affermazioni con valenza tipicamente pubblicitaria che caratterizzano un format solo apparentemente di natura informativa;

- la modalità comunicativa adottata in una programmazione sostanzialmente funzionalizzata alla promozione di uno stile di vita asseritamente sano, in cui l'integrazione svolge un ruolo fondamentale, e che *a latere* è accompagnato dalla reclamizzazione di appositi integratori, appare basata sul seguente schema: da un lato si decantano le proprietà terapeutiche dello stile di vita "*Life 120*" e, dall'altro, si espongono a critica feroce gli insegnamenti della medicina ufficiale, corroborando la prospettazione con le testimonianze di chi è guarito da patologie gravi seguendo proprio lo stile di vita pubblicizzato; l'effetto immediato e diretto dei programmi oggetto di contestazione - che si esplica sul comportamento economico dei destinatari in quanto sollecitazione all'acquisto dei prodotti promossi - comporta altresì un inevitabile aumento della eventualità che lo spettatore "*vulnerabile*" possa sottovalutare o non prendere in seria considerazione le indicazioni della medicina ufficiale, mettendo quindi a rischio la propria salute, senza la necessaria percezione della natura promozionale del messaggio, confezionato sulla base di una asserita scientificità delle proposte commerciali; ciò che rileva più incisivamente rispetto alle modalità di divulgazione dello "*stile di vita Life 120*" e della conseguente pubblicizzazione degli integratori prescritti da tale metodica sono le "*testimonianze*" da parte di soggetti, spesso affetti da patologie, inserite nelle varie puntate de "*Il Cerca Salute*" che, invitati a raccontare le proprie esperienze, narrano delle proprie "*guarigioni*" o, comunque, del miglioramento delle proprie condizioni di salute, confrontandole con quelle maturate con l'utilizzo di metodi di cura tradizionali; nel contesto suggestivo in cui si svolgono le trasmissioni, avvalorato dalle testimonianze di presunti malati, tali testimonianze sono proposte per rendere ancora più convincente l'intero impianto comunicativo, facendo leva sulla credulità popolare dello spettatore "*vulnerabile*", indotto a seguire lo stile di vita prospettato e ad accantonare le indicazioni e le precauzioni dettate dalla scienza medica. Quanto, poi, alla pretesa veridicità delle testimonianze raccolte, non può non rilevarsi come tale affermazione sia destituita di fondamento in quanto priva di riscontro oggettivo. Si tratta, allo stato, di semplici racconti di soggetti, in assenza di contraddittorio, dei quali non si conoscono i criteri di selezione ai fini della comparsa in televisione e rispetto ai quali non è noto se siano retribuiti o meno: pertanto, le testimonianze appaiono prive di ogni fondamento scientifico. Cionondimeno, pur volendo ammetterne l'eventuale veridicità (*sed non*), queste vengono comunque strumentalizzate per promuovere la vendita di quegli integratori (commercializzati dalla stessa società che cura le trasmissioni) che avrebbero asseritamente svolto un effetto benefico nelle loro vite, anche in caso di malattie oggettivamente gravi;

- come già osservato, la fattispecie in esame risulta peculiare e particolarmente subdola con riguardo alla influenza esercitata sul comportamento – non meramente economico – dei telespettatori (e, quindi, degli stessi quali potenziali consumatori); infatti, a differenza dell'ipotesi ricorrente dei messaggi promozionali fuorvianti o ingannevoli, in questo caso l'intera programmazione risulta confezionata in modo da

fungere da contenitore per la promozione di prodotti commerciali (*id est*: gli integratori e gli altri prodotti della linea “*Life 120*”); in altre parole, la maggior parte del palinsesto appare strutturato in modo da fungere da terreno preparatorio per il lancio promozionale dei prodotti oggetto di comunicazione, in modo da ingenerare nei telespettatori il convincimento che l’offerta commerciale sia meritevole di accoglimento in quanto suffragata dalle prospettazioni del sig. Panzironi e dalle testimonianze di vita in precedenza trasmesse. In tal senso appare privo di fondamento il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 10/04/2020, n. 2371) secondo cui “*l’Autorità non ha ritenuto di voler neppure considerare, nel corso dell’istruttoria che ha condotto all’adozione del provvedimento sanzionatorio, la copiosa produzione scientifica che deponesse per la reale sussistenza di proprietà positive nel prodotto, [...] né la idoneità degli stessi ad indurre in errore il consumatore in ordine alle proprietà del prodotto,...*”, trattandosi di una pronuncia relativa al ricorso proposto nei confronti di un provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, relativo alla ingannevolezza di un messaggio pubblicitario di un prodotto farmaceutico;

- nelle trasmissioni oggetto di contestazione - in cui, nell’espone a critica feroce gli insegnamenti della medicina ufficiale, viene divulgato lo “*stile di vita Life 120*” con la pubblicizzazione degli integratori prescritti da tale metodica senza fornire al telespettatore la necessaria percezione della natura promozionale del messaggio - l’affermazione circa la notorietà degli effetti benefici dell’attività fisica e della corretta alimentazione e i richiami al “*fondamentale rapporto medico/paziente*”, non costituiscono elementi atti a provare la conformità delle trasmissioni alla disciplina vigente in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, la cui ratio risiede nella preminente esigenza di prevenire la diffusione di contenuti che possano incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza.

CONSIDERATO che l’art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, stabilisce che “*sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 “*le comunicazioni commerciali audiovisive non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza*;

RITENUTA la sussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata inosservanza da parte della società Teleregione S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teleregione*” delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 36 bis, comma 1, lett. c), n. 3, del D.lgs. 177/2005;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione, di applicare il criterio del cumulo giuridico secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 689 del 1981, poiché ad esito delle attività istruttorie espletate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che oggetto del provvedimento sono il reiterarsi di medesime infrazioni che, considerate come fattispecie del tutto analoghe ripetutesi in più giorni, possono essere valutate come un’unica condotta giuridicamente rilevante. Ciò che rileva, infatti, nella fattispecie *de qua* ai fini della determinazione della sanzione è l’unicità del fine, o meglio la contestualità degli atti, ossia la connessione cronologica tra gli stessi, riferita ad un medesimo arco temporale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.582,50 (duemilacinqueottantadue/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare per la società indebiti vantaggi economici e, al contempo, per i telespettatori significativi effetti pregiudizievoli in riferimento ad un bene, quale quello della salute, la cui tutela necessita di garanzie privilegiate.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell’agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo,

idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società Teleregione S.r.l., relativo all'anno 2018 (fonte: Infocamere), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, al contempo, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nella violazione delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 36-bis, comma 1, *lett. c*), n. 3, del decreto legislativo n. 177/05 nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale, pari ad euro 2.582,50 (duemilacinqueotantadue/50), aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità;

ORDINA

alla società Teleregione S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleregione", con sede legale in Barletta, via Trani n. 89/91, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50), alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 54/20/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 54/20/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone